

**CONTRATTO**

**PER L’AFFIDAMENTO, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE E TECNOLOGICA, DELLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, COMPRESO IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DELL’ASSISTENZA E PRESIDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E/O EVENTI, NONCHÉ DEI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI, PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA. R.A.131/22/PA.**

**CIG: 9351767A41 - CUP: J81G22000230005**

**TRA**

**SPORT E SALUTE S.P.A.** con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, in persona del Presidente e Amministratore delegato, Avv. Vito Cozzoli, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti poteri allo stesso conferiti nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2022 (di seguito per brevità anche solo “**Committente**”),

**E**

**RAGIONE SOCIALE IMPRESA** con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese  
di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA  
\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_

e Legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”);

**[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]**

**RAGIONE SOCIALE IMPRESA** con sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_

e Legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”)

(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

**PREMESSO**

a) che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, per brevità, anche

solo “D.Lgs. 50/2016”), ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento in regime di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, dell’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, della conduzione degli impianti tecnologici, compreso il ruolo di terzo responsabile, dell’assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi, nonché dei lavori manutentivi straordinari, presso lo Stadio Olimpico di Roma, attraverso una Procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);

**b)** che le prestazioni descritti al punto che precede, sono indispensabili ai fini della funzionalità ed all’esercizio dell’impianto sportivo e finalizzate a garantire l’efficienza della infrastruttura edilizia e soprattutto tecnologica costituita da un’impiantistica particolarmente complessa;

**c)** che, all’esito dell’esperimento della procedura di affidamento, il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati (di seguito, per brevità, anche solo “Contratto”), alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

**d)** che il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’aggiudicazione;

**e)** che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati (d'ora in poi anche solo "Capitolato") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa/e:

- la garanzia definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

- la Polizza CAR/RCT, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_, con un massimale pari all'importo del contratto, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e con un massimale pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) unico per sinistro per la responsabilità civile da danni causati a terzi (RCT) in relazione ai lavori assicurati, che si siano verificati durante l'esecuzione degli stessi;

- la polizza di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") rilasciata dalla Compagnia \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_, per infortuni subiti dai

prestatori di lavoro di cui il Fornitore si avvarrà durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata;

**h)** che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

**i)** che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità all'atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato;

**j) [SE NON DISPONIBILE ANTIMAFIA E L'APPALTO E' URGENTE O SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto oggetto della procedura **[OVVERO, NEL CASO IN CUI SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che, essendo decorsi 30 gg dalla richiesta della comunicazione Antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs.159/2011; l'eventuale esito negativo delle predette verifiche darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto;

**k) [IN PRESENZA DI INFORMATIVA/COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA]** che si è proceduto ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva e, pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs.159/2011, si procederà alla

risoluzione di diritto del presente contratto;

**Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare:**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI**

**1.** Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente documento, e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: **1)** Bando di gara nonché Disciplinare di gara, e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); **2)** Capitolato speciale d'appalto e relativa appendice nonché gli Allegati n.1- 2- 3- 4- 5 al Capitolato, accettati dal Fornitore in sede di gara; **3)** Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); **4)** la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica presentate in gara.

**2.** L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

**a)** dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al precedente comma 1;

**b)** dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**c)** dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;

**d)** dal D.M. 19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato “Capitolato Generale” - negli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il

Capitolato o non previsto da quest'ultimo;

e) dal Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49

“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

f) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

g) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;

h) dal codice civile e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Committente consultabili sul sito internet dello stesso;

i) dal Codice Etico del Committente.

**3.** In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto, da una parte, e quanto dichiarato dal Fornitore nell'offerta, dall'altra parte, prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole al Committente.

**4.** Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

**5.** Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto,

comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

**6. [EVENTUALE, SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO]** In virtù della stipula del Contratto in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

## **Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

**1.** Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente affida al Fornitore, che accetta, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, di conduzione degli impianti tecnologici, compreso il ruolo di Terzo Responsabile, di assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi, nonché l'esecuzione di interventi straordinari extra-canone, presso lo Stadio Olimpico di Roma.



**2.** Tutte le tipologie di interventi da eseguire nonché le modalità esecutive sono descritte nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati.

**3.** Il Fornitore, in modo sistematico ed integrato secondo quanto descritto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel Piano/Programma di Manutenzione, in conformità a quanto concordato con il Committente, dovrà operare per individuare, proporre e risolvere i problemi connessi con la funzionalità, il deterioramento, la conservazione, il ripristino e l'adeguamento tecnico e funzionale edile e degli impianti tecnologici nel dettaglio e nel loro complesso, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, delle seguenti prestazioni, come successivamente riepilogate.

Dovrà anche fornire quanto necessario per gli interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria edile e degli Impianti Tecnologici, verificando la costante disponibilità di ricambi (elementi/materiali di ricambio e elementi/materiali di consumo) presso magazzini nella Provincia/Regione, nonché per il pronto intervento.

**4.** Le prestazioni, si distinguono in due tipologie di attività per le quali sarà prevista una diversa modalità di remunerazione:

**a)** interventi programmati, valutati a canone;

**b)** interventi a chiamata, a seguito di richiesta del Direttore dell'esecuzione contratto e gestiti attraverso specifici ordini di servizio, aventi valore di contratti esecutivi, da contabilizzare a misura e/o a corpo.

**5.** Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, secondo i tempi e le modalità di esecuzione previsti dal Capitolato, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel

pieno rispetto di quanto previsto nell'Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara.

Più in particolare, il Fornitore dovrà osservare scrupolosamente ed inderogabilmente, salvo migliorie offerte in sede di gara e salvo diverse esigenze future del Committente, le modalità, le frequenze stabilite, le tempistiche di intervento ed esecuzione, la tipologia di prestazioni richieste e tutte le altre specifiche puntualmente indicate nel Capitolato e nei relativi allegati.

**6.** Le migliorie contenute nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore hanno pieno valore negoziale e costituiscono un obbligo contrattuale dello stesso. Il Fornitore si impegna espressamente ad eseguire dette migliorie, come saranno accettate dal Committente, in modo conforme, integrabile e congruo con la prescrizione del capitolato e con le relative normative vigenti; la mancata esecuzione, costituirà, comunque, grave inadempimento contrattuale del Fornitore, ed il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto, unilateralmente e a proprio insindacabile giudizio, in danno del Fornitore.

**7. [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE]**

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il Committente eseguirà, in corso d'esecuzione del presente Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Committente accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che

il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in merito alla risoluzione del Contratto.

### **Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del presente Contratto è l'Arch. Marco Ducci.

2. Il Direttore dell'esecuzione del presente Contratto è il Geom. \_\_\_\_\_, che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso il Fornitore per la gestione del presente Contratto.

3. L'indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dell'esecuzione del contratto è il seguente: \_\_\_\_\_

### **Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE**

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del Contratto" il proprio dipendente Sig. \_\_\_\_\_, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede \_\_\_\_\_, numero telefono cellulare \_\_\_\_\_, numero telefono fisso \_\_\_\_\_, numero fax \_\_\_\_\_ ed indirizzo PEC \_\_\_\_\_.

3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del

presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 5 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

**1.** Il valore stimato dell'Accordo Quadro, riferito alla durata indicata al successivo art. 6, comma 1, è di complessivi € \_\_\_\_\_, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo dei costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze e dei costi per l'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento.

Tale importo è così suddiviso:

**a)** € \_\_\_\_\_+IVA, al netto del ribasso offerto del\_\_\_\_\_, quale corrispettivo a canone per l'assistenza tecnica giornaliera finalizzata alla conduzione degli impianti tecnologici, manutenzione ordinaria (tecnologica), assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi e rilevazione e ripristino dei danni derivanti da atti vandalici (tecnologico ed edile), ottenuto moltiplicando l'importo annuo pari ad € \_\_\_\_\_+IVA, per la durata contrattuale;

**b)** € \_\_\_\_\_+IVA, [€ \_\_\_\_\_+ € \_\_\_\_\_ pari al risparmio conseguito rispetto agli importi posti a base di gara relativi alle attività di cui ai punti a) e d), derivante dal ribasso offerto], quale importo massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per il Committente, per la contabilizzazione della manutenzione tecnologica extra-canone, nonché degli eventuali interventi straordinari finalizzati all'esecuzione di modifiche

sostanziali agli impianti tecnologici esistenti, di interventi ad essi correlati o inerenti implementazioni delle funzionalità che il Committente riterrà utile eseguire;

c) € \_\_\_\_\_+IVA, [€ \_\_\_\_\_ + € \_\_\_\_\_ pari al risparmio conseguito rispetto agli importi posti a base di gara relativi alle attività di cui ai punti a) e d), derivante dal ribasso offerto], quale importo massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per il Committente, per la contabilizzazione della manutenzione edile extra-canone.

Gli interventi extra-canone di cui alle precedenti lettere b) e c) verranno richiesti ed attivati dal Committente, a seconda delle concrete esigenze che lo stesso dovrà soddisfare in vigenza del contratto e saranno gestiti attraverso l'emissione di appositi ordini di servizio, aventi valore di contratti esecutivi dell'accordo quadro.

Gli importi corrispondono al valore del massimale contrattuale previsto per tali prestazioni, non impegnativo e vincolante per il Committente.

Il Committente, pertanto, non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento di tali importi massimi di spesa, in quanto si tratta di importi stimati e, quindi, meramente presuntivi e rilevanti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Né tantomeno sussiste alcun obbligo a garantire al Fornitore prestazioni minime contrattuali.

Il Fornitore avrà diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati per le attività rese, né potrà avanzare pretese o diritti in caso di mancato raggiungimento al termine del contratto di tali importi massimi di spesa.

d) € \_\_\_\_\_+IVA, al netto del ribasso offerto del\_\_\_\_\_, quale corrispettivo a canone per l'attività di assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile",

nell'ambito del servizio di conduzione e manutenzione, ai sensi del D.Lgs192/2005 e DPR 74/2013, di tutte le centrali termiche, gruppi frigoriferi e pompe di calore installate presso gli edifici oggetto dell'appalto, ottenuto moltiplicando l'importo annuo pari ad € \_\_\_\_\_+IVA per la durata contrattuale;

e) € \_\_\_\_\_+IVA, quali costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze che scaturiscono dal DUVRI di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/08, da compensare a misura;

f) € \_\_\_\_\_+IVA, quali costi per l'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., connessi agli interventi di manutenzione straordinaria (extra canone), da compensare a misura. Detti oneri saranno quantificati di volta in volta, qualora se ne verificano i presupposti, in sede di affidamento del singolo intervento.

**2.** Il contratto è stipulato con corrispettivo in parte "a corpo" e in parte "a misura" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e eeee) e 59, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

**3.** Le prestazioni di cui ai precedenti punti **a)** e **d)** saranno compensate attraverso un canone, determinato con cadenza trimestrale, al netto del ribasso offerto sugli importi a base di gara.

I canoni offerti resteranno fissi e invariabili, per il primo anno di esecuzione contrattuale. Per le annualità successive alla prima si procederà, al ricorrere dei presupposti di legge e su richiesta del Fornitore, alla revisione dei prezzi, secondo quanto previsto al successivo art.15.

Qualora il Fornitore non eseguisse o eseguisse solo parzialmente le prestazioni remunerate a canone fisso, il Committente provvederà a detrarre dal relativo canone i corrispondenti valori delle prestazioni non eseguite od eseguite in

parte.

**4.** Le prestazioni a chiamata di cui alle precedenti lettera **b)** e **c)** saranno compensate “a misura”, e comunque nel limite massimo di spesa stimato presuntivamente per tali attività. L’ammontare di ciascun intervento, debitamente autorizzato, sarà quantificato in seguito alla richiesta di intervento, e sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, pari al \_\_\_\_%, alle voci dei prezziari posti a base di gara di cui all’art.5 delle specifiche al capitolato speciale d’appalto.

Tali prezzi, al netto del ribasso offerto, costituiscono i prezzi contrattuali, fissi ed invariabili ad ogni effetto di legge.

Il Committente non corrisponderà alcun corrispettivo per interventi di manutenzione straordinaria effettuati senza la previa richiesta scritta di intervento da parte del Committente e senza la previa autorizzazione del relativo costo.

Il Committente si riserva di annullare gli ordinativi di servizio, qualora prima della loro esecuzione dovessero mutare le condizioni che ne hanno reso necessaria l’emissione. In tale caso nulla sarà dovuto al Fornitore ; nonché di ridurre o di sospendere le lavorazioni previste negli ordinativi, senza che il Fornitore possa avere nulla a pretendere, salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attività effettivamente eseguite.

**5.** I corrispettivi a canone e gli importi massimi di spesa sopra indicati devono intendersi comprensivi di tutte le attività, nonché ogni altro intervento, prestazione od onere necessario, anche ove non espressamente indicati o previsti negli elaborati tecnici, comunque funzionali all’esecuzione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del

Capitolato, fermi restando, ove compatibili e/o migliorativi per il Committente gli impegni assunti dal Fornitore con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

**6.** Nell'importo contrattuale si intendono comprese e completamente compensate tutte le proposte, modalità esecutive ed organizzative nonché le migliorie qualitative e quantitative presentate come offerta tecnica in sede di gara. Le migliorie non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata, né alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico del Committente, intendendosi ricomprese nel corrispettivo contrattuale.

**7.** Si considera compresa l'attività di gestione digitale dei flussi informativi dell'appalto su piattaforma informatizzata.

**8.** I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

**9.** Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Committente si riserva la facoltà di chiedere - e il Fornitore ha l'obbligo di accettare - agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

**10.** Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Fornitore se non preventivamente autorizzata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.106 del D.Lgs.50/2016 nonché all'art.8 del D.M. 49/2018 e, qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporterà, da parte del Fornitore medesimo, la rimessa in pristino della situazione preesistente.



**Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE**

**1.** La durata dell'accordo quadro è stabilita in 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

**2. [SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA]** Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal \_\_\_\_\_ sino alla data della stipula.

**3.** Oltre ai canoni per le attività di cui alle lettere a) e d), del precedente articolo 5, il Committente emetterà durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di servizio, aventi valore di contratti esecutivi, per le attività extracanone di cui all'art.5 lettere b) e c), fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa indicato nella stessa lettera.

**4.** Qualora alla scadenza del contratto non sarà stato raggiunto l'importo massimo di spesa, non impegnativo e vincolante di cui all'art.5, lettere b) e c), le Parti potranno concordare un'eventuale proroga del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi, purché ci sia disponibilità economica per garantire anche le attività di cui al precedente articolo 5, lettere a) e d).

Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui gli importi massimi di spesa di cui alle lettera b) e c) non vengano raggiunti.

**5.** Le prestazioni inerenti tutti gli ordini di servizio emessi potranno essere rese, nel rispetto delle tempistiche indicate nei richiamati ordini, anche se la loro durata dovesse superare il termine contrattuale e senza che, in questo caso, il Fornitore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

**6.** Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

7. Nel corso del periodo di durata del contratto, il Committente si riserva, inoltre, la piena facoltà, qualora sopravvenute esigenze lo richiedano o lo rendano opportuno, di sospendere o sopprimere talune prestazioni.

#### **Art. 7 - OPZIONI CONTRATTUALI**

1. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi per un importo massimo stimato di € \_\_\_\_\_, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e costi destinati all'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.

2. In caso di rinnovo il Fornitore si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e delle coperture assicurativa pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 20 ("Risoluzione del Contratto").

3. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

4. Il valore globale stimato del Contratto, è pari ad € \_\_\_\_\_, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo dei costi sicurezza per rischi da interferenza e costi destinati all'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento:

- € \_\_\_\_+IVA, riferito alla fase principale del contratto per la durata di 36 mesi;

- € \_\_\_\_+IVA, riferito al rinnovo per la durata di 12 mesi.

#### **Art. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE**

**1.** Il Fornitore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto e di affidamento dei singoli ordini di servizio, aventi valore di contratti esecutivi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione tecnica, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi ed i lavori oggetto del contratto.

**2.** Il Fornitore è responsabile della perfetta rispondenza del servizio di manutenzione alle condizioni contrattuali, nonché alle disposizioni apposte e contenute nei singoli ordinativi di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni impartite dal Committente.

**3.** Il Fornitore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni affidatogli, convenendo egli esplicitamente che le norme contenute nel Capitolato sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; poiché le condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi, che costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni e del contratto, la sola osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità.

**4.** Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

**5.** Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, e nell'Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 20 ("Risoluzione del Contratto").

**6.** Il Fornitore dovrà osservare scrupolosamente ed inderogabilmente le modalità, le frequenze stabilite, le tempistiche di intervento ed esecuzione, la tipologia di prestazioni richieste e tutte le altre specifiche indicate nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione tecnica allegata, nonché assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto dei ordinativi esecutivi.

**7.** I singoli Ordinativi di servizio emessi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione tecnica relativa ad ogni singolo lavoro o, se del caso, sulla base del progetto, qualora predisposto.

**8.** In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

**9.** Il Fornitore dovrà garantire il massimo livello di continuità di esercizio degli impianti oggetto del contratto, attraverso l'effettuazione di attività di gestione, conduzione, monitoraggio, pronto intervento e segnalazione di eventuali problematiche, e dovranno essere predisposte, di concerto con il Committente, tutte le metodologie che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle

prestazioni stesse.

**10** Per gli interventi extra canone a chiamata, le responsabilità contrattuali decorreranno dalla firma di ciascun verbale di consegna.

**11** E' onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

**12** Nel caso in cui le attività rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili così come definiti dall'art.89, c. 1, lettera a) del medesimo decreto) e il Committente procederà all'elaborazione di specifico PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ove necessario, comprensivo della stima dei costi per la sicurezza come specificato all'Allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i., resta comunque onere del Fornitore elaborare il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

**13** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

**14** Il Fornitore si impegna espressamente a:

**a)** impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario

per l'esecuzione del Contratto quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

**b)** rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

**c)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

**d)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

**e)** nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;

**f)** comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

**g)** non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni contrattuali;

**h)** manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

**i)** adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in

cui il Committente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

**j)** rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;

**k)** a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente.

**15** Le attività eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Committente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Committente continueranno ad essere utilizzati dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

**16** Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

**17** Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

**18** Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**19** Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

**20** Il Fornitore s'impegna fin d'ora a fornire la propria collaborazione e ad attuare il coordinamento della propria attività con quella svolta da altre ditte specialistiche che si trovassero a svolgere lavori diversi, secondo le proprie competenze, nell'ambito del complesso sportivo., nonché fornire idoneo affiancamento, senza che ciò comporti maggiori oneri per il Committente.

**21** Il Fornitore si obbliga a:

- a)** dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;
- b)** garantire le prestazioni contrattuali nei luoghi che verranno indicati in sede d'ordine.

**22** Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

**23** Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni oggetto del presente Contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto, il Committente può affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi



dal medesimo Fornitore, senza che possa avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

**24** In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 20 (“Risoluzione del Contratto”).

#### **Art. 9 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

**1.** Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

**2.** Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10, e all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

**3.** Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 20 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**), di cui al periodo precedente, il

Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016[**SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA**]

**9.** Se applicabile il Fornitore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1987, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019).

#### **Art. 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

**1.** Il Fornitore ha l'obbligo di:

**a)** comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

**b)** comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

**2.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 20 ("Risoluzione del Contratto").

#### **Art. 11 - VERIFICHE ISPETTIVE**

**1.** Il Committente avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi delle prestazioni, controlli sull'andamento delle stesse e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto; le predette verifiche ispettive possono essere eseguite dal Committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto..

**2.** Le verifiche ispettive possono riguardare:

**a)** le prescrizioni previste nel Capitolato, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;

**b)** gli aspetti/requisiti attinenti ai lavori e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;

**c)** tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali;

**d)** le qualifiche del personale impiegato nelle attività di manutenzione;

**e)** il personale e sulle attività svolta durante i presidi;

**f)** le attività di manutenzione programmata definendo al momento della approvazione del "Piano Annuale di Manutenzione" o comunque nel corso della sua attività di revisione, gli interventi manutentivi che dovranno essere eseguiti, secondo le date fissate;

**g)** l'attività di manutenzione a guasto o a richiesta per la verifica sia degli SLA che delle opere, servizi e forniture richieste affinché avvengano in conformità

agli ordinativi di servizio ed alle regole dell'arte.

**3.** Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**4.** E' obbligo del Fornitore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. Il Committente avrà facoltà di ordinare rettifiche, rifacimenti, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, il Fornitore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Committente.

**5.** La verifica di conformità sarà svolta dal Committente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016.

**6.** Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se risulti che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte ed in modo conforme alle prescrizioni del Capitolato e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

**7.** Il Committente ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 20 ("Risoluzione del Contratto").

#### **Art. 12 - LIVELLI DI SERVIZIO**

**1.** Il Fornitore si obbliga a eseguire i servizi e i lavori oggetto del Contratto secondo le specifiche contenute nel Capitolato e nei suoi allegati, nonché

nell'offerta tecnica formulata in sede di gara.

#### **Art. 13 - CLAUSOLA SOCIALE**

**1.** Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il Fornitore è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinente all'oggetto del presente affidamento, di cui all'articolo 51 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.

Il Fornitore si impegna a utilizzare prioritariamente il personale dell'impresa uscente, qualora sia in possesso della professionalità richiesta e a condizione che ciò sia compatibile con l'organizzazione d'impresa della ditta e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.

#### **Art. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**2.** Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

**3.** Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

**4.** Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

**5.** In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può

risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

**6.** Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

**7.** È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

#### **Art. 15 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

**1.** Il ribasso unico percentuale offerto rimane fisso ed immutato per tutta la durata contrattuale indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

**2.** Trattandosi di appalto misto di servizi e di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

**3.** I canoni relativi ai servizi periodici rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, al ricorrere dei presupposti di legge e su richiesta del Fornitore, il Committente potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dei successivi commi, in applicazione dell'art. 29, comma 1 lett. a) del D.L 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

La revisione potrà essere richiesta qualora, in corso di esecuzione, si sia verificata una variazione nel valore dei predetti servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo di contratto in misura non inferiore al cinque per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal caso, si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5%.

Sono escluse dall'adeguamento dei prezzi le prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al cinque per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.

Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra il Committente ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).

La revisione dei prezzi si applicherà alle sole prestazioni successive alla data di riconoscimento dell'adeguamento, e non avrà alcun effetto sulle prestazioni già eseguite.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

A pena di decadenza, il Fornitore presenterà al Committente l'istanza di adeguamento, entro sessanta giorni, dall'aggiornamento dei prezziari di cui al



comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e, in ogni caso, entro e non oltre il 15 ottobre 2022, esclusivamente per le prestazioni eseguite nel rispetto dei termini contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni dei prezzi, rispetto a quelli documentati dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica altresì che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel contratto.

**4.** Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con riferimento agli eventuali lavori extra canone, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dal Committente soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, del predetto articolo 29. In tal caso, si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da

costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo del citato articolo 29, e nelle quantità accertate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore, a pena di decadenza, presenterà al Committente l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al precedente comma, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

**5.** Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **Art. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

**1.** I pagamenti saranno effettuati in base a rate di acconto corrisposte per stati di avanzamento lavori trimestrali, al netto del ribasso unico percentuale offerto e delle ritenute prescritte per legge, che comprenderanno sia i servizi compensati a "canone", al netto di eventuali penali e detrazioni per omesse prestazioni, rese nel periodo di riferimento, sia gli interventi a chiamata, compensati a "misura" per i quali, nel periodo di riferimento, sia stata accertata la piena e corretta esecuzione.

In occasione di ciascun SAL, gli oneri di sicurezza verranno contabilizzati in avanzamento percentuale calcolato sulla base delle attività effettivamente eseguite nel periodo di riferimento.

Sull'importo di ogni SAL sarà applicata la trattenuta dello 0,50% a garanzia degli obblighi di cui all'art.105, comma 10, del D.Lgs.50/16 nonché la detrazione degli acconti corrisposti in precedenza.

I pagamenti in acconto sono effettuati dal Committente solo in base alle risultanze dei certificati di pagamento.

**2.** Ciascun pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

**3.** Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016 viene concessa l'anticipazione del 20% sul totale degli importi a canone di cui ai punti a), d), dell'art.5 del presente contratto, da corrispondere entro quindici giorni dall'avvio del contratto; per le prestazioni di cui ai punti b) e c) tale anticipazione sarà riconosciuta sull'importo di ogni singolo ordine di servizio e corrisposta al Fornitore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione a cui afferisce lo stesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva

attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL.

**4.** La fattura può essere emessa solo dopo aver ricevuto l'Ordine di acquisto SAP.

**5.** In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

**6.** Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) al Committente, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: UFEEXY.

**7.** Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – < CIG >
- Numero Ordine di Acquisto – OdA
- Codice CUP

**8.** Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, il Committente rientra nell'ambito di applicazione dello split payment. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture emesse:

**a)** dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";

**b)** dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all'Erario.

**9.** Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

**a)** che non siano trasmesse in modalità elettronica;

**b)** per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA , CIG e CUP relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG/CUP, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);

**c)** per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

**10.** Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 20 ("Risoluzione del Contratto").

**11. [NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]** Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**1.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**2.** Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore, il subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

**7. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN**

**SEDE DI GARA]** Il Direttore dell'esecuzione del contratto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

**8.** Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Direttore dei lavori, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

**9.** Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



**Art. 18 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Art. 19 - PENALI**

1. Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto, nella documentazione di gara, nonché il ritardo nella esecuzione delle attività e degli interventi offerti in sede di gara, comporta l'applicazione delle penali di seguito indicate:

a) il Fornitore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare al Committente, una penale pecuniaria stabilita nella misura di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

b) per la mancata esecuzione nei tempi previsti dei singoli interventi manutentivi, oltre il termine richiesto dalla Direzione Lavori, si darà luogo all'applicazione di penali, come di seguito indicato:

- il mancato intervento per interventi urgenti entro 3 ore dalla richiesta comporterà l'applicazione di una penale forfetaria di euro 200,00/ora o frazione di essa;

- il ritardato inizio dei lavori ordinati darà luogo all'applicazione di una penale forfetaria di euro 300,00/giorno e dopo il 3° giorno di ritardo euro 500,00/giorno;

- per i lavori di manutenzione considerati di urgenza nel caso in cui non vi si dia inizio tempestivamente, nel rispetto del termine concordato tra le parti e/o gli stessi proseguissero in maniera tale da lasciare pregiudicare il rispetto dei termini di ultimazione previsti, sempreché le cause siano imputabili al Fornitore, il Committente potrà provvedere ad affidarne di ufficio l'esecuzione ad altra impresa, previa comunicazione scritta al Fornitore e gli eventuali danni ricadranno sullo stesso, salva sempre la risoluzione del Contratto per colpa dello stesso.

**2.** Il parziale e/o totale inadempimento delle prestazioni/migliorie proposte dal Fornitore nell'offerta tecnica, comporta altresì l'applicazione di:

- penale giornaliera pari allo 0,03% dell'importo contrattuale, in caso di inadempimento parziale;

- penale giornaliera pari allo 0,05% dell'importo contrattuale, in caso di inadempimento totale.

In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o parziali, l'importo della penale è determinato dalla somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento.

**3.** Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

**4.** In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

**5.** Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

**6.** L'applicazione della penale avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per gli acconti e per i pagamenti a saldo; per il pagamento della penale il Committente potrà altresì, ove occorra, escutere la garanzia definitiva nonché trattenere le somme dagli importi a qualunque titolo dovuti al Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

**7.** Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il

risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**8.** La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**9.** Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 20 ("Risoluzione del Contratto"), fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**1.** Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

**a)** il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

**b)** sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo art. 106;

**c)** sono state superate le soglie fissate dal Committente negli atti di gara nel caso di modificazioni non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;

**d)** sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 2 del

medesimo art. 106;

**e)** il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;

**f)** il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;

**g)** la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;

**h)** qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

**i)** qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca prodotti, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della gara;

**j)** mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 24 (“Garanzia definitiva”) eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

**k)** azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell'art. 31 (“Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore”);

**l)** nei casi di cui agli artt. 11 (“Verifiche Ispettive”), 14 (“Obblighi di

riservatezza”), 16 (“Fatturazioni e pagamenti”), 17 (“Tracciabilità dei flussi finanziari”), 18 (“Trasparenza”), 19 (“Penali”), 22 (“Subappalto”), 24 (“Garanzia definitiva”), 25 (“Manleve e polizze assicurative”), 26 (“Divieto di cessione del contratto e dei crediti”), 29 (“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001 – Codice Etico - Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione E Della Trasparenza;), 31 (“Marchi, Brevetti industriali e diritti d’autore”), 33 (“Tutela della privacy e trattamento dei dati personali”) del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato e dai suoi allegati;

**m)** applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 19 (“Penali”) del presente Contratto;

**n)** nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

**o)** qualora il Fornitore disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal capitolato speciale d’appalto e nelle ipotesi delle ulteriori fattispecie indicate al paragrafo 34 del Capitolato, nonché nelle ipotesi di cui al Contratto;

**p)** la nell’ipotesi di mancata, parziale o difforme esecuzione delle lavorazioni proposte con l’offerta tecnica in sede di gara quali migliorie;

**q)** nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

**r) [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU’ IMPRESE AUSILIARE]**  
in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni

ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241.

**2.** Il Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

**a)** qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

**b)** qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

**c)** qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353

c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

**3.** Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**4.** Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.

**5.** In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non



inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Committente, per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del presente articolo, e di incamerare definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**6.** Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

**7.** In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 21 - RECESSO**

**1.** Le Parti convengono che il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

**a)** giusta causa,

**b)** reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

**2.** Inoltre, il Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto.

**3.** Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Committente delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

## **Art. 22 - SUBAPPALTO**

**[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]**

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

2. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dell'esecuzione del contratto prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

**[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]**

3. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al \_\_\_\_% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- \_\_\_\_\_

4. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

5. Il Fornitore si impegna a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

**a)** l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

**b)** dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84;

**c)** dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

**d)** documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

**6.** In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

**7.** I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.

**8.** Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o

le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

**9.** Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**10.** Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**11.** Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Committente dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe

imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

**12.** Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

**13.** Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del D.Lgs. 50/2016.

**14.** Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

**15.** Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore.

**16.** L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**17.** Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione ovvero, ove consentito, la sostituzione dello stesso.

**18.** In caso di inadempimento da parte del Committente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi del precedente art. 20 ("Risoluzione del Contratto"), salvo il diritto al risarcimento del danno.

**19.** Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dell'esecuzione del contratto prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

**20.** Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis

del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

**21.** Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

#### **Art. 23 - SUBCONTRATTO**

**1.** Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- a) il nome del sub-contraente;
- b) l'importo del sub-contratto;
- c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

**2.** Il Fornitore deve inoltre comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

#### **Art. 24 - GARANZIA DEFINITIVA**

**1.** A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) in favore del Committente e **[IN CASO DI RTI]** presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**2.** In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di



penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell'art. 20 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

**3.** La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

**a)** l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

**b)** il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

**4.** La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

**5.** La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

**6.** La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

**7.** Le garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

**8.** Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 20 (“Risoluzione del Contratto”).

#### **Art. 25 - MANLEVE E POLIZZE ASSICURATIVE**

**1.** Il Fornitore svolge il servizio ed i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti del Committente e dei terzi.

Pertanto, il Fornitore medesimo deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro.

Qualora dall'esecuzione del contratto e dalle attività ad esso connesse derivassero danni di qualunque natura ai siti oggetto del contratto o a terzi

(danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), il Fornitore ne assume ogni responsabilità ed è tenuto ad intervenire tempestivamente per il ripristino, ove possibile, dello status quo ante, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

**2.** A tal fine, il Fornitore ha stipulato idonea polizza assicurativa CAR/RCT atta a garantire la copertura per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno le prestazioni oggetto di affidamento per l'intera durata nonché per i rischi di responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

**3.** La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

**4.** Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 20 ("Risoluzione del Contratto"), con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**5.** Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalle suddette polizze e/o per danni eccedenti i massimali assicurati di dette polizze, manlevando la Committente da qualunque responsabilità e/o pretesa di terzi avanzata nel corso dei lavori nonché

successivamente in dipendenza degli stessi.

**6.** Qualora il Fornitore non provveda al pagamento del premio assicurativo, il Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando la possibilità del Committente di incamerare la garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

**1.** E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.

**2.** E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Committente. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**3.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 20 ("Risoluzione del Contratto").

#### **Art. 27 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

**1.** In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 28 - SCIOPERO DEL PERSONALE**

1. In caso di sciopero del personale il Fornitore dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto e comunque dovrà essere assicurato un servizio di emergenza.

2. In caso di inottemperanza il Committente può procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero dovrà essere comunicato dal Fornitore al Committente con un anticipo di almeno 7 giorni.

4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

**Art. 29 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

2. Il Fornitore dichiara di avere preso visione dei seguenti documenti consultabili sul sito internet del Committente: Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012, Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

(i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dal Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

**3.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 20 (“Risoluzione del Contratto”)

### **Art. 30 - ONERI E TASSE**

**1.** Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

### **Art. 31 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE**

**1.** Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l’utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente.

2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 20 ("Risoluzione del Contratto"), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

#### **Art. 32 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE**

1. Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato

in epigrafe.

### **Art. 33 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**1.** Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

**2.** Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

**3.** La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

**4.** Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della



Società in apposite sezioni dedicate.

5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

**Art. 34 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Sport e salute S.p.A.

Il Fornitore

Il Presidente e Amministratore

Il Rappresentante legale

delegato

Avv. Vito Cozzoli

\_\_\_\_\_

[Documento informatico firmato

[Documento informatico firmato

digitalmente ai sensi del D.P.R. 28

digitalmente ai sensi del D.P.R.

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.

28 dicembre 2000, n. 445, del

7 marzo 2005, n.82 e norme  
collegate]

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e  
norme collegate]

ALLEGATO AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE E TECNOLOGICA, DELLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, COMPRESO IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DELL’ASSISTENZA E PRESIDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E/O EVENTI, NONCHÉ DEI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI, PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA..

R.A.131/22/PA

CIG: 9351767A41 - CUP: J81G22000230005

#### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

Art. 5 -VALORE DELL’APPALTO; Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE;  
Art. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE;  
Art. 9 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO; Art. 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art. 11 - VERIFICHE ISPETTIVE; Art. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA;

Art. 15 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI; Art. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI; Art. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art. 18 – TRASPARENZA; Art. 19 – PENALI; Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 21 -RECESSO; Art. 22 – SUBAPPALTO; Art. 23 – SUBCONTRATTO; Art. 24- GARANZIA DEFINITIVA; Art. 25 - MANLEVE E POLIZZE ASSICURATIVE; Art. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI; Art. 29 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA;; Art. 31 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE; Art. 32 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE.

Roma  
 Il Fornitore  
 Il Rappresentante legale  
 lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]